



Comune di Palma di Montechiaro
Comando Polizia Municipale

Determinazione del Sindaco

N° 42 del Registro Data 13/09/2011

OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di Pace di Palma di Montechiaro proposto il Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS.

ANNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 11,30, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Vista la legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n.48;

Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.

“Il Responsabile del Settore Polizia Municipale”

Premette che, con nota numero R.G. n. 108/2011, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 07/09/2011 al n° 21170, l'Ufficio del Giudice di Pace di Palma di Montechiaro trasmetteva il decreto di fissazione udienza per il giorno 19/09/2011, relativo al ricorso ex art. 23 legge n° 689/81, depositato in data 26/07/2011 da parte del Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Avanzato Vincenzo con studio in Canicattì, dove il ricorrente ha eletto domicilio, per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al CDS, bollettario n. 41 bolletta n. 810 del 27/05/2011, per violazione dell'art. 145 cc. 1 e 10 del vigente CDS, (approssimandosi all'intersezione non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Tintoretto, in prossimità dell'intersezione con via L. da Vinci, emerso dopo un'attenta analisi del sinistro stradale verificatosi in data 24/05/2011, sostenendo che:

1. Nessuna responsabilità può essere imputata al sig. OMISSIS, che non ha commesso l'infrazione contestata;
2. la sanzione pecuniaria comminata è di € 154,00 + 13,00 per spese di notifica, quest'ultime non dovute essendo il verbale notificato alla parte presso il Comando della P.M
3. il verbale è illegittimo e la violazione contestata infondata.

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;

Acquisita la necessaria documentazione alla presente allegata;

RITENUTO

opportuno costituirsi nel predetto giudizio per richiedere al Giudice di Pace il rigetto delle domande dell'attore, perché infondate in fatto e in diritto, atteso che l'opponente sig. OMISSIS contesta il verbale di accertamento di infrazione al bollettario n. 41 bolletta n. 810 del 27/05/2011, per violazione dell'art. 145 cc. 1 e 10 del vigente CDS, (approssimandosi all'intersezione non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Tintoretto, in prossimità dell'intersezione con via L. da Vinci; Per quanto sopra motivato, tenuto conto che, nel particolare, le motivazioni che giustificano il verbale contestato sono dettagliatamente elencate nella Comparsa di risposta di cui in allegato “A”.

PROPONE

Costituirsi in giudizio, nel procedimento promosso dal Sig. OMISSIS, per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n. 41 bolletta n. 810 del 27/05/2011, per violazione dell'art. 145 cc. 1 e 10 del vigente CDS, (approssimandosi all'intersezione non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Tintoretto, in prossimità dell'intersezione con via L. da Vinci.

Dare atto di avvalersi dell'assistenza in giudizio del Comandante della Polizia Municipale o di suo sostituto, al fine di contenere le spese legali, trattandosi di giudizio avanti il Giudice di Pace, rientrante nei limiti previsti dall'art. 82 del vigente c.p.c..

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Approvare la comparsa di risposta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”.

Il Comandante della Polizia Municipale
F.to Dr. Salvatore Domanti

IL SINDACO

Vista la proposta che precede

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore P.M,

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Costituirsì in giudizio, così come previsto dall'art. 82 del c.p.c., nel procedimento promosso dal Sig. OMISSIS, avanti il Giudice di Pace di Palma di Montechiaro avverso il verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n. 41 bolletta n. 810 del 27/05/2011, per violazione dell'art. 145 cc. 1 e 10 del vigente CDS, (approssimandosi all'intersezione non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Tintoretto, in prossimità dell'intersezione con via Leonardo da Vinci, (udienza di prima comparizione il 19/09/2011).

Delegare, ai sensi dell'art. 82 del C.P.C., il Comandante della Polizia Municipale o il suo sostituto, per difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Approvare l'allegata comparsa di risposta, parte integrante del presenta atto.

Il Sindaco
F.to Bonfanti Rosario

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

f.to _____

Ill.mo Sig Giudice di Pace

Allegato "A"

Di PALMA DI MONTECHIARO

Comparsa di risposta

Per il Comune di Palma di Montechiaro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore costituito in giudizio personalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del c.p.c. con l'assistenza del Comandante del Settore Polizia Municipale o di suo delegato.

CONTRO

Il sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Avanzato Vincenzo con studio in Canicatti, dove ha eletto domicilio.

L'avvocato Avanzato Vincenzo, per conto e nell'interesse del comparente, contesta il verbale di accertamento di infrazione al CDS, bollettario n. 41 bolletta n. 810 del 27/05/2011, per violazione dell'art. 145 cc. 1 e 10 del vigente CDS, (approssimandosi all'intersezione non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti), accertata da operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Tintoretto, in prossimità dell'intersezione con via L. da Vinci, emerso dopo un'attenta analisi del sinistro stradale verificatosi in data 24/05/2011, sostenendo che:

4. Nessuna responsabilità può essere imputata al sig. OMISSIS, che non ha commesso l'infrazione contestata;
5. la sanzione pecuniaria comminata è di \neg 154,00 + 13,00 per spese di notifica, quest'ultime non dovute essendo il verbale notificato alla parte presso il Comando della P.M
6. il verbale è illegittimo e la violazione contestata infondata.

Preliminarmente, l'amministrazione convenuta contesta quanto affermato dalla parte opponente, per le ragioni di seguito illustrate:

- A. l'infrazione contestata è correlata alle norme di comportamenti previsti e regolamentati dal CDS; infatti la violazione ascritta al ricorrente si basa su un elemento oggettivo, quale è l'obbligo di usare la massima prudenza approssimandosi ad una intersezione; tale obbligo comportamentale si estende a quello di dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla strada e di usare particolare prudenza in fase di avvicinamento e

di impegno dell'intersezione e l'art. 145 nel suo primo comma, afferma: **"I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti"**, volendo in questo modo sottolineare il comportamento che l'utente della strada è sempre tenuto a rispettare approssimandosi ad una intersezione, assumendo tale zona della sede stradale un carattere di pericolosità elevato, e cioè:

- 1) moderare particolarmente la velocità in funzione del traffico e della visibilità;
- 2) accertarsi che non vi sia pericolo di collisione con altri veicoli.

Ed nel caso in questione il sig. OMISSIS non ha rispettato il comportamento di massima prudenza prescritto dal vigente CDS: infatti, il predetto sig. OMISSIS approssimandosi ad una intersezione non solo non ha moderato la velocità, ma ha attraversato l'incrocio ad una velocità, non moderata e ciò è dimostrato dall'urto molto violento nell'atto della collisione, tanto che l'altro veicolo (Ford Focus) in transito nella via L. Da Vinci con senso di marcia da sud verso nord è stato scarrociato di circa 45° e con la parte laterale sinistra è andato a collidere con un veicolo in sosta e quest'ultimo, sempre a causa dell'urto violento, è stato spinto ed ha urtato un secondo veicolo in sosta. Inoltre, nelle dichiarazioni spontanee rese dal predetto sig. OMISSIS sul posto e nell'immediatezza del fatto, lo stesso ha dichiarato di aver "frenato ma a causa dell'asfalto bagnato (ma dai rilievi fotografici e nel rapporto informativo il personale operante specifica che l'asfalto era asciutto) il veicolo è scivolato, andando a sbattere contro l'autovettura (Ford Focus)...". Questa parte convenuta precisa inoltre che il dettato dell'articolo 145 trova conforto nel principio informativo del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 contenuto nell'articolo 140 (ma anche nell'articolo 1), laddove prescrive una condotta improntata alla massima prudenza, di modo che sia possibile ovviare anche alle eventuali negligenze altrui, ovvero limitare i danni in caso di un sinistro stradale. La giurisprudenza relativa agli articoli 140, 141 e 145, formatasi in vigenza del vecchio codice del '59 e ripresa sino ai giorni d'oggi ha espresso un indirizzo costante in tal senso, vedi per tutte i seguenti principi di diritto: **"In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esenta il guidatore dall'obbligo di adeguare comunque la velocità alle condizioni del tempo e della strada percorsa, soprattutto in presenza di incroci". (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 31 ottobre 2007, n. 40301), e: "La violazione della regola di precedenza nell'attraversamento di un crocevia comporta la preponderante responsabilità dell'autore dello scontro, tuttavia il conducente dell'autovettura al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da ogni responsabilità, deve eseguire a sua volta l'attraversamento nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, prevedendo anche l'eventualità dell'altrui imprudenza". (Cassazione civile, sezione III, sentenza 12 dicembre 2003, n. 19053).**

- B. In merito alla mancata contestazione immediata dell'infrazione prevista, si specifica che l'art. 200 del vigente CDS dispone che la violazione deve essere immediatamente contestata, ma subordinata alla concreta possibilità di ottemperarvi (quando possibile). Si tratta, nel caso de quo, di una impossibilità concreta e non dovuta ad una scelta del personale operante, il quale non avrebbe avuto alcun interesse o motivo diverso da quello messo a verbale per non procedere alla contestazione immediata. Di concerto con la norma citata, l'articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 prevede la possibilità della notificazione della violazione qualora la contestazione non sia potuta avvenire in maniera immediata ed in tal senso si è provveduto. Pertanto, la contestazione differita, mediante valida notifica, è giustificata dalla necessità di completare la raccolta degli elementi necessari agli accertamenti per poter ricostruire la dinamica del sinistro.
- C. In relazione alle spese di notifica si precisa che effettivamente il verbale è stato notificato al sig. OMISSIS mediante consegna a mani dello stesso e nessuna spesa è stata sostenuta dall'amministrazione comunale; però proprietario del veicolo è la sig.ra OMISSIS, responsabile in solido della infrazione alla quale il verbale è stato notificato in data 20/07/2011, tramite il servizio postale; pertanto le spese di notifica, pari a € 14,30, espressamente indicate nel verbale notificato alla proprietaria, in caso di esito negativo del presente ricorso, vanno pagate.

Tutto ciò premesso, ritenuto che il ricorso proposto si presenta infondato in fatto e in diritto,

Voglia il Sig. Giudice di Pace

ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta respingere l'opposizione, confermando il verbale opposto in ogni sua parte, ai sensi dell'articolo 204-**bis** del d.lgs. n. 285/92 e dell'articolo 23, terzultimo comma, della l. n. 689/81, con vittoria di spese e competenze e con riserva di ogni altro mezzo istruttorio.

Palma di Montechiaro, 12.09.2011

Il Comandante della P.M.
F.to Dr. Salvatore Domanti